

DELIBERA N. 670/09/CONS

Ordinanza - Ingunzione alla società “PHONE ITALIA S.R.L.” ai sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 per la violazione dell’art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR.

L’AUTORITA’,

NELLA riunione del Consiglio del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, (di seguito, *"il regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*);

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante *“Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2003;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 29/09//DIT del 6 luglio 2009, notificato il 9 luglio 2009, con il quale è stata contestata alla società Phone Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via Pordenone n. 2, la violazione dell’art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR, per aver pubblicizzato con scritte in sovraimpressione nel corso dei programmi dell’emittente satellitare “Eros Tv” dalle ore 23.00 del 26/03/2008 alle ore 23.00 del 27/03/2008, le numerazioni

899.808108 e 899.686936 senza alcuna indicazione del costo, della durata e della tipologia del servizio offerto, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

PRESO ATTO della mancata presentazione di memorie difensive da parte della società Phone Italia S.r.l.;

OSSERVATO che la responsabilità dei fatti in esame deve essere ascritta integralmente ed in via esclusiva alla società Phone Italia S.r.l., fornitrice del servizio oggetto della pubblicità illegittima, anche alla luce di quanto stabilito nel contratto di cessione con la società Webcom tlc s.r.l., ove la predetta società si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di servizi a sovrapprezzo, ivi comprese le disposizioni regolamentari stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione contestata;

RITENUTO, quindi, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, da determinarsi tra un minimo di € 25.823,00 ed un massimo di € 154.937.070,00;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la società Phone Italia S.r.l. violando la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR, ha cagionato pregiudizio per l'utenza del servizio a sovrapprezzo offerto sulle numerazioni 899.808108 e 899.686936, in quanto pubblicizzate senza indicazione del prezzo del servizio medesimo;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la società Phone Italia S.r.l. non ha posto in essere alcuna attività volta a rimuovere le conseguenze dei comportamenti illeciti;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Phone Italia S.r.l. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR, anche con riferimento agli impegni assunti con la società "Webcom Tlc S.r.l." nei contratti di cessione delle numerazioni sopra indicate;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da far ritenere la sanzione in misura del minimo edittale sufficientemente afflittiva;

RITENUTO, pertanto per quanto sopra esposto, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, equivalente ad euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori e gli atti del procedimento sanzionatorio;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Phone Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via Pordenone n. 2, il pagamento di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

DIFFIDA

la società Phone Italia S.r.l.. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario corrispondente al codice IBAN IT54O0100003245348010237900, intestato alla medesima Sezione di Tesoreria, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 670/09/CONS”*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 670/09/CONS".

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola